



# *Il Prefetto della Provincia di Pescara*

Proc. 1086/25

*Pescara, data del protocollo informatico*

VISTA l'istanza pervenuta in data 12.3.2025 con la quale il sig. Moreno De Patre, in qualità di Presidente pro tempore della "A.S.D. Vomano Bike" ha chiesto la sospensione temporanea del traffico veicolare dei tratti delle strade interessate allo svolgimento della gara ciclistica denominata "Giro d'Abruzzo Juniores 2025 (cl. 2.14)", 1<sup>a</sup> tappa Manoppello-Manoppello (76° Trofeo 1° Maggio Città di Manoppello) in programma il giorno 1° maggio 2025;

VISTA l'autorizzazione n. 8034 del 28.4.2025 rilasciata dalla Provincia di Pescara – Settore I Tecnico, Servizio Viabilità Trasporti – Autoparco e Concessioni U.O. Gestione Trasporti - per lo svolgimento della gara ciclistica "Giro d'Abruzzo Juniores 2025, in programma dall'1 al 4 maggio 2025;

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nei Comuni di Manoppello, Lettomanoppello e Turrivalignani;

VISTA la nota n. 49347 del 23.4.2025 – che costituisce parte integrante del presente provvedimento – con la quale la Sezione Polizia Stradale di Pescara ha espresso parere favorevole alla sospensione temporanea della circolazione dei tratti delle strade interessate alla gara ciclistica, limitatamente al transito dei corridori, con un margine temporale non superiore a 15 minuti. La predetta Sezione ha, altresì, precisato che la società organizzatrice dovrà garantire la presenza dei veicoli obbligatori previsti dal Disciplinare per le Scorte Tecniche, con il compito di precedere il primo concorrente, segnalando l'inizio dell'ambito di applicazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, e seguire l'ultimo concorrente, segnalando la fine della misura, oltre al dispositivo minimo di veicoli necessari per la sicurezza dei concorrenti. Il servizio d'ordine dovrà essere predisposto, per tutta la durata delle chiusure, a cura del Comando di Polizia Locale anche avvalendosi di volontari in considerazione delle numerose intersezioni a raso presenti nel centro abitato di Manoppello scalo, della rete viaria interessata e della contemporanea festività del 1° Maggio;

VISTI i nulla osta rilasciati dai Comuni di Manoppello, Lettomanoppello, Turrivalignani;

VISTA la nota n. U.0278360 del 28.3.2025 con la quale l'ANAS S.p.A. ha rilasciato il nulla osta al passaggio della gara ciclistica lungo le strade statali di competenza;

VISTA la nota n. 29635 del 28.4.2025 con la quale la Questura di Pescara ha comunicato che non sussistono motivi ostativi, sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, allo svolgimento della manifestazione in parola e che "…le forze di polizia statali a competenza generale si occuperanno, qualora previsto, della vigilanza dei tratti stradali e delle intersezioni più trafficate e pericolose. Per la gestione della viabilità ordinaria e degli incroci che insistono sulle strade comunali, si prega di sensibilizzare i sindaci competenti per territorio";

VISTA la nota n. 33610 del 29.04.2025 con la quale il Prefetto ha richiesto ai Sindaci dei Comuni interessati al transito della gara di fornire ogni utile collaborazione a tutela dell'incolumità pubblica per la gestione della viabilità ordinaria e degli incroci che insistono sui territori di competenza;



# *Il Prefetto della Provincia di Pescara*

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del Codice della Strada, la chiusura al traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli art. 6 e 7 del d.lgs. 30.4.1992, n. 285 s.m.i.;

VISTE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con le circolari n. 300/A/10164/19/116/1/1 del 27.11.2019 e n. 300/A/6989/20/116/1/1 del 29.9.2020, n. 300/A/3572/21/116/1 del 20.04.2021, n. 300/STRAD/000000051.U/2024 dell'8.1.2024;

## **ORDINA**

per il giorno 1° maggio 2025 dalle ore 9:00 fino alla conclusione della gara, e, comunque, fino a cessate esigenze, la sospensione temporanea della circolazione veicolare limitatamente al transito dei concorrenti, dei tratti delle strade interessate al passaggio della manifestazione ciclistica denominata "*Giro d'Abruzzo Juniores 2025 (cl. 2.14)*", 1^ tappa *Manoppello-Manoppello (76° Trofeo 1° Maggio Città di Manoppello)* lungo il percorso di gara di cui all'allegata istanza che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti – secondo i regolamenti sportivi – ancora in corsa, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "*Inizio gara ciclistica*" fino al passaggio di quello con il cartello "*Fine gara ciclistica*". In ogni caso la durata della sospensione della circolazione, in ciascun punto del percorso, non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

**I comuni interessati dovranno emettere apposite ordinanze di regolamentazione della circolazione sui tratti delle strade di propria competenza nonché assicurare la presenza della Polizia Locale per la gestione della viabilità ordinaria e degli incroci che insistono sulle strade comunali.**

Durante il periodo della sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto interessato dal movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia,



# *Il Prefetto della Provincia di Pescara*

antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

## **DISPONE**

Gli Organi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, di quelle stabilite nel provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della gara, della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla stessa, nonché del rispetto delle prescrizioni in materia di scorta tecnica di cui alla citata nota n. 17471 del 23.4.2024 della Sezione di Polizia Stradale di Pescara.

La carovana ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione della Provincia di Pescara e secondo le prescrizioni dettate nella citata nota della Sezione di Polizia Stradale di Pescara – che costituisce parte integrante del presente provvedimento –, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del d. lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.11.2002, n. 29.

L'organizzazione è tenuta a predisporre un idoneo servizio, a mezzo di proprio personale munito di segni di riconoscimento, affinché tutto il percorso sia presidiato.

Ove necessario, dovrà essere predisposta - in corrispondenza delle intersezioni stradali presenti lungo il percorso di gara – una specifica segnaletica recante l'indicazione della fascia oraria e dei percorsi alternativi, in modo da rendere edotti tutti gli utenti della strada della sospensione temporanea della circolazione.

La segnaletica, che dovrà essere rimossa subito dopo lo svolgimento della manifestazione, non dovrà essere sovrapposta a quella stradale esistente né potrà essere installata in modo da arrecare danno alla strada ovvero a sue pertinenze.

Gli Organi di Polizia, preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, provvederanno ad intensificare il servizio di vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

In conformità a quanto disposto nel precitato provvedimento autorizzatorio della Provincia di Pescara, gli organizzatori assicureranno la massima pubblicità alla presente ordinanza, all'uopo avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

IL PREFETTO  
Ferdani



*Il Prefetto della Provincia di  
Pescara*

Alla Provincia

Alla Questura

Al Comando Provinciale Carabinieri

Alla Sezione di Polizia Stradale

Ai Comuni di:

ANAS S.p.A.

ASD Vomano Bike

PESCARA

PESCARA

PESCARA

PESCARA

MANOPPELLO

LETTOMANOPPELLO

TURRIVALIGNANI

L'AQUILA

[direttivo@pec.asdvomanobike.com](mailto:direttivo@pec.asdvomanobike.com)